



**Decreto Rettorale**  
**Repertorio nr. 302 del 2003**  
**Prot. n. 16097 del 29.09.2003**  
**Tit. IX cl. 3**

## **IL RETTORE**

- VISTA la Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive integrazioni o modificazioni concernenti il divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- VISTA la Circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n.4, “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo;
- VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione” - articolo 51 Tutela della salute dei non fumatori e relativo Regolamento
- RITENUTO che una accurata specificazione dei compiti e delle responsabilità in materia viene ritenuta funzionale ed efficace per garantire un corretta e puntuale applicazione della normativa;
- CONSIDERATO che la bozza di tale regolamento è stata preventivamente sottoposta alla attenzione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- VISTA la deliberazione n. 5/2003/13.1 del Consiglio di Amministrazione del 25.07.2003

## **DECRETA**

1. E' emanato nel testo sottoriportato il “Regolamento per l’attuazione della legge concernente il divieto di fumo”
2. Il Regolamento di cui al punto 1 entra in vigore il 01 ottobre 2003.  
Una copia verrà affissa all’albo dell’Università.  
Verrà altresì inserito nel sito WEB dell’Università.

**IL RETTORE**  
**(Prof. Ilario VIANO)**

F.to Ilario VIANO

**REGOLAMENTO  
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE  
CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMO**

**Art. 1**

**SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento viene emanato al fine di disciplinare il divieto di fumo nei locali e nelle strutture dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", in ottemperanza all'articolo 51 - Tutela della salute dei non fumatori – della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione" e del relativo Regolamento.

**Art. 2**

**INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI DOVE VIGE L'OBBLIGO DI DIVIETO DI FUMO**

1. In ambito universitario sono identificabili come zone aperte al pubblico: i corridoi, le scale, i servizi, le aule, le biblioteche, i laboratori. Sono parimenti identificabili come zone aperte al pubblico, qualora ricevano studenti o visitatori, gli studi dei docenti, del personale tecnico/amministrativo e gli uffici.
2. Parimenti vengono identificate "zone aperte al pubblico" quei locali che non rientrano in quelli precedenti ma che occupino in pianta stabile due o più utenti di cui almeno uno non fumatore.

**Art. 3**

**DIRIGENTI**

1. I Presidi di Facoltà e i Direttori di Dipartimento rivestono la figura di Dirigenti. Agli stessi è demandato l'obbligo di curare gli adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento negli immobili assegnati in cui vengono svolte le attività delle Facoltà o dei Dipartimenti, comprendenti quelle proprie delle Facoltà o dei Dipartimenti o altre articolazioni (ad esempio Biblioteche, Centri, etc.)
2. Per la Sede centrale il Direttore Amministrativo individua il Funzionario cui demandare l'obbligo di curare gli adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento

**Art. 4**

**OBBLIGHI DEMANDATI AI DIRIGENTI**

Al Dirigente spetta:

1. individuare, con atto formale, i locali della struttura cui sovrintende, dove, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, devono essere apposti i cartelli di divieto;
2. l'apposizione, nei locali di cui al precedente comma, di cartelli (come da schema allegato) con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma (L.584/1975), delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto;
3. l'individuazione, con atto formale (**Allegato 1**), dei soggetti (tra personale docente, ricercatore, tecnico/amministrativo di categoria non inferiore alla C) incaricati, di procedere alla contestazione e alla verbalizzazione delle relative infrazioni nonché all'inoltro del rapporto al Servizio Prevenzione e Protezione; i soggetti preposti alla contestazione e verbalizzazione delle infrazioni assumono lo *status* di pubblici ufficiali;
4. richiedere la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione per provvedere alla formazione dei soggetti individuati circa l'assolvimento dei compiti da svolgere e la corretta e puntuale informazione circa le conseguenze giuridiche connesse all'espletamento dell'incarico;
5. la comunicazione formale al Rettore dell'assolvimento dell'obbligo, entro trenta giorni dall'emanazione del presente Regolamento, degli adempimenti intrapresi.

## Art. 5

### CRITERI D'INDIVIDUAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI

1. Il numero dei soggetti accertatori dovrà essere congruo e in numero tale da assicurare l'effettività del rispetto del divieto di fumo.
2. I nominativi dei soggetti accertatori individuati dovranno essere indicati nella apposita cartellonistica.

## Art. 6

### PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

1. I soggetti preposti alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione devono, in caso di trasgressione, procedere all'identificazione del trasgressore, alla contestazione della violazione e all'irrogazione della sanzione pecuniaria mediante la compilazione del modulo "processo verbale di accertamento di illecito amministrativo" (**vd. Allegati 2 e 3**).
2. Tali soggetti dovranno consegnare copia del verbale di accertamento :
  - a) al trasgressore;
  - b) al Dirigente che provvederà a conservarla debitamente archiviata;
  - c) entro dieci giorni dalla data dell'accertamento al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ateneo, che rilascerà apposita ricevuta (**Allegato 4**).
3. In caso di avvenuto pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni il soggetto accertatore rilascerà al trasgressore, previa ricezione dell'attestato di versamento, quietanza dell'avvenuto pagamento (Allegato 5) e provvederà a trasmettere copia dell'attestato di versamento e della quietanza al Servizio Prevenzione e Protezione
4. in caso di mancato pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni, il Servizio Prevenzione e Protezione presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni (ex art. 17 della L.689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni) al Prefetto competente per territorio (**Allegato 6**).
5. Nel caso il trasgressore rifiuti di collaborare all'identificazione oppure non accetti la contestazione della violazione, i soggetti preposti alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione devono, avvalendosi della presenza di un testimone, stilare un rapporto contenente la descrizione e gli estremi dell'accaduto (dove, quando, i dati delle persone coinvolte e del testimone), ed inoltrarlo, controfirmato dal testimone, al proprio Dirigente e al Servizio Prevenzione e Protezione, che provvederanno alle determinazioni conseguenti.
6. Il Servizio Prevenzione e Protezione provvederà annualmente ad inoltrare il rapporto sulla rilevazione dati sull'osservanza al divieto di fumare ai Prefetti territorialmente competenti (**Allegato 7**)

## Art. 7

### SANZIONI

1. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. I soggetti preposti all'accertamento e all'irrogazione della sanzione amministrativa che non ottemperino al loro incarico, sono soggetti al pagamento di una somma da € 200 a € 2000.
3. l'Ateneo istituisce apposito fondo per l'incasso dei proventi delle sanzioni sul bilancio dell'Amministrazione: Tit. 3 Cat. 3 Cap. 4 "Sanzioni per violazioni del divieto di fumo"

4. I proventi saranno esclusivamente destinati ad attività mirate al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro, con particolare riguardo alla purificazione e al ricambio dell'aria.
5. Per i soggetti indicati all'art. 3, viene sanzionata la somma indicata al comma 1, aumentata della metà, qualora gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

1. Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive integrazioni o modificazioni concernenti il divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.
2. Legge 24 novembre 1981, n. 689, "Modifiche al sistema penale";
3. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995
4. Circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n.4, "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo;
5. Legge 28 dicembre 2001, n. 448, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)".
6. Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione" - articolo 51 Tutela della salute dei non fumatori e relativo Regolamento

## **ELENCO ALLEGATI**

**Allegato 1:**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI INDIVIDUAZIONE DEI FUNZIONARI INCARICATI DI VIGILARE E CONTESTARE LE INFRAZIONI AL DIVIETO DI FUMARE**

**Allegato 2:**

**PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO**

**Allegato 3:**

**CODICI STRUTTURE**

**Allegato 4:**

**RICEVUTA DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DI PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO DA CONSEGNARE AL SOGGETTO ACCERTATORE ALLA CONSEGNA DI UNA CONTESTAZIONE DI INFRAZIONE**

**Allegato 5:**

**QUIETANZA DI PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA CONSEGNATA DAL SOGGETTO ACCERTATORE AL TRASGRESSORE DIETRO CONSEGNA DELL'ATTESTATO DI PAGAMENTO (ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CONTESTAZIONE) E IN COPIA AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (CON L'ATTESTATO DI PAGAMENTO)**

**Allegato 6:**

**RAPPORTO AL PREFETTO TERRITORIALMENTE COMPETENTE DI MANCATO PAGAMENTO DELLA SOMMA IN MISURA RIDOTTA**

**Allegato 7:**

**RAPPORTO ANNUALE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI PREFETTI TERRITORIALMENTE COMPETENTI SULLA RILEVAZIONE DATI SULL'OS-SERVANZA AL DIVIETO DI FUMARE**